

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 68/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2011

recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse di suino, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi, che sono inferiori al livello citato; tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'andamento stagionale e ciclico. È quindi opportuno concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (3) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi aiuti all'ammasso privato per le carni suine e la Commissione è tenuta a fissare l'aiuto in anticipo o mediante gara.
- (4) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾ ha stabilito norme comuni per l'attuazione del regime di aiuti all'ammasso privato.
- (5) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008 occorre fissare in anticipo l'importo dell'aiuto da concedere secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capo III del medesimo regolamento.

(6) Per agevolare la gestione della misura, i prodotti a base di carni suine sono classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello dei costi di ammasso.

(7) È opportuno che la data di scadenza per la presentazione delle offerte sia stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in funzione della situazione del mercato.

(8) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, occorre fissare i quantitativi minimi di prodotti che devono essere oggetto di ciascuna domanda.

(9) È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato.

(10) Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. È quindi opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nell'articolo citato.

(11) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.

(12) L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. È opportuno precisare le norme applicabili alle comunicazioni previste dal presente regolamento.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di carni suine, in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate a partire dal 01.02.2011.
2. Le domande si riferiscono a un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.
3. Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato e indica il codice NC applicabile all'interno di tale categoria.
4. La scadenza del periodo di presentazione delle domande è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.

5. Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 t per i prodotti disossati e di 15 t per gli altri prodotti.

Articolo 4

Cauzioni

L'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 826/2008 è pari al 20 % degli importi dell'aiuto fissati nelle colonne da 3 a 5 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 6 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il lunedì e il giovedì di ogni settimana, entro le 12.00, ora di Bruxelles, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti di ammasso.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie di prodotti	Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importo dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/t)			Importi giornalieri (EUR/t/giorno)
		90 giorni	120 giorni	150 giorni	
1	2	3	4	5	6
Categoria 1					
ex 0203 11 10	Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale ⁽¹⁾	376	398	420	0,74
Categoria 2					
ex 0203 12 11	Prosciutti				
ex 0203 12 19	Spalle	416	435	455	0,65
ex 0203 19 11	Parti anteriori				
ex 0203 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone ⁽²⁾ ⁽³⁾				
Categoria 3					
ex 0203 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati ⁽²⁾ ⁽³⁾	459	479	499	0,67
Categoria 4					
ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	343	362	381	0,65
Categoria 5					
ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	369	389	408	0,66
Categoria 6					
ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti alle parti centrali ("middles"), con o senza la cotenna o il lardo, disossati ⁽⁴⁾	373	395	416	0,73

⁽¹⁾ Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio "Wiltshire", cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

⁽²⁾ Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

⁽³⁾ La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

⁽⁴⁾ La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.